



COMUNE DI VOLLA

(Provincia di Napoli)

Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)

IV SETTORE - UFFICIO Ecologia – Ambiente – Territorio

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, RUP e RAEE, PER LA DURATA DI ANNI 2(DUE)

Art. 1 - Oggetto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento, presso impianti autorizzati, dei rifiuti costituiti da Rifiuti Ingombranti (CER 20.03.07), dei pneumatici fuori uso (CER 16.01.03), componenti non specificati altrimenti (CER 16.01.22 cruscotti, sediolini paraurti ecc.), RAEE fuori uso (CER 20.01.36, CER 20.01.35, 20.01.21) e apparecchiature contenenti CFC (CER 20.01.23) e RUP (CER 20.01.34, 16.06.01) provenienti dal servizio di raccolta differenziata del comune di Volla, con espressa previsione che i materiali conferiti vengano recuperati o avviati presso un centro di recupero che ne permetta il riciclaggio, nel pieno rispetto della vigente normativa ambientale e con rilascio di tutta la documentazione ad esso smaltimento e recupero connessa.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa **19 t/mese**, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

I Soggetti del presente capitolato speciale di appalto sono l'Amministrazione Comunale e la Società aggiudicataria.

Si informa che il presente appalto è sottoposto all'applicazione del "Protocollo di Legalità", sottoscritto tra l'A.C. e la Prefettura di Napoli in data 12/09/2007.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto ha la durata di **anni 2 (due)**, a decorrere dalla stipula del Contratto. Il servizio, nelle more della stipula dello stesso, potrà, eventualmente, essere affidato sotto riserva di legge. L'A.C. si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs 163/2006, mediante procedura negoziata con l'appaltatore del contratto iniziale, di rinnovare l'affidamento dello stesso servizio per un periodo di ulteriori anni 2 (due).

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale è di Euro 120.661,00 oltre IVA al 21%, che verrà stabilito come importo a base d'asta, è finanziato con fondi del Bilancio dell'Ente.

C.I.G. 4620784794

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione delle utenze.

I prezzi unitari a base di gara sono:

Ingombranti:

C.E.R. 20.03.07 – 0,14 €/Kg

Pneumatici fuori uso:

C.E.R. 16.01.03- 0,38 €/kg

Componenti non specificati altrimenti (cruscotti,sediolini,paraurti ecc.):

C.E.R. 16.01.22- 0,38 €/kg

RUP (medicinali scaduti diversi da quelli di cui alla voce 200131, batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 160601-160602-160603, batterie e accumulatori al piombo):

C.E.R. 20.01.32- 1,20 €/kg

C.E.R. 20.01.34 – 1,20 €/kg

C.E.R. 16.06.01- 1,20 €/kg

RAEE:

C.E.R. 20.01.36 – 0,80 €/Kg

C.E.R. 20.01.35 – 0,90 €/Kg

C.E.R. 20.01.21 – 0,80 €/kg

C.E.R. 20.01.23 – 0,40 €/kg

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta offerto in riferimento ai prezzi unitari sopra riportati.

Per l'offerta utilizzare l'allegato (F).

Art.4 - Forma dell'appalto e modalità di aggiudicazione.

La scelta del contraente per addvenire all'affidamento del Servizio, avverrà mediante apposita indizione di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 , con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, indicati all'art. 3 del presente capitolato di appalto, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 163/06. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art.86, comma 1) del D. Lgs. n. 163/06. Tale procedura , ai sensi del comma 4) del citato articolo, non viene applicata quando il numero delle offerte è inferiore a 5 (cinque). In tal caso l'A.C. potrà procedere ai sensi dell'art. 3 del medesimo articolo 86.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 81, comma 3), l'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà insindacabile sia non di procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico dell'Ente.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 5 - Partecipazione alla gara – Requisiti e Documentazione.

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare al Comune, unitamente all'offerta, la documentazione richiesta nel Bando e Disciplinare di gara, così consistente:

1) Istanza di partecipazione, in bollo, contenente le relative dichiarazioni, rese ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

L'istanza di partecipazione dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, lettere a/m, del D. Lgs. n.163/2006, le seguenti dichiarazioni:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti che l'attività esercitata è inerente all'oggetto della presente gara. Per le Imprese di Stati membri non residenti in Italia è sufficiente la prova dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
- Iscrizione nel Registro Provinciale di cui agli artt. 214-216 del D. Lgs. n. 152/06 (ex artt. 31 e 33 del D. Lgs 22/97) per l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi e/o è in possesso dell'Autorizzazione Regionale per l'attività di stoccaggio, cernita e trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, e comunque contenenti la descrizione del tipo di rifiuti, con relativo codice C.E.R., di cui al presente capitolato di appalto, elencati all'art. 1;

a) il fatturato globale dell'Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011);

b) l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011);

Il fatturato di cui ai punti a) e b) dovrà essere rispettivamente di almeno 1,5 volte l'importo posto a base di appalto;

c) elenco dei principali servizi identici a quello oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni, (2009 - 2010 - 2011), con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatario pubblico o privato ;

- Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
- Possesso del sistema di gestione ambientale delle aziende UNI EN ISO 14001;
- Ubicazione ed indirizzo dell'impianto di conferimento e stoccaggio dei rifiuti.

2) Copia del presente capitolato speciale di appalto firmati in ogni pagina in segno di accettazione, dal legale rappresentante della Ditta partecipante;

3) Cauzione provvisoria;

4) Certificati del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione delle offerte.

Il certificato dovrà essere presentato:

- per le imprese individuali: dal Titolare e Direttore/i Tecnico/i se quest'ultimo è persona diversa dal Titolare;

- per le ditte costituite in società commerciali o cooperative: per tutti i soci e Direttore/i Tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo; per gli accomandatari e Direttore/i Tecnico/i se trattasi di società in accomandita semplice; per gli amministratori muniti del poter di rappresentanza e Direttore/i Tecnico/i per gli altri tipi di società.

Tale certificato può essere reso mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, in cui vengono indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.lgs. n.163/2006).

5) Certificati dei Carichi pendenti

Rilasciato dal Tribunale competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione delle offerte. Tale certificato dovrà essere presentato:

- per le imprese individuali: dal Titolare e Direttore/i Tecnico/i se quest'ultimo è persona diversa dal Titolare;

- per le Ditte costituite in società commerciali o cooperative: per tutti i soci e Direttore/i Tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo; per gli accomandatari e Direttore/i Tecnico/i se trattasi di società in accomandita semplice; per gli amministratori muniti del poter di rappresentanza e Direttore/i Tecnico/i per gli altri tipi di società.

N. B. Il presente certificato, a pena di esclusione potrà essere presentato soltanto in originale o copia conforme.

6) Certificato dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, competente per territorio, attestante che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano l'accesso al lavoro dei disabili, Legge n.68/1999 (solo in caso che le Ditte che abbiano più di 15 (quindici) dipendenti o che abbiano effettuato assunzioni dopo l'anno 2000).

Il presente certificato può essere reso mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

oppure

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che la Ditta non è tenuta al rispetto delle norme che regolano l'accesso al lavoro dei disabili.

7) Dichiarazioni rese ai sensi del Protocollo di Legalità

Le dichiarazioni di cui all'art. 8, lett. B), del presente capitolato d'appalto, dovranno essere rese, pena l'esclusione dalla gara, secondo quanto indicato nel Bando di gara.

8) Dichiarazione disponibilità a dare avvio immediato al Servizio

La Ditta dovrà dichiarare di essere disposta ad iniziare il Servizio immediatamente, ad avvenuta conferma di aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.

Art. 6 – Cauzioni e garanzie.

6.1) Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75 del Decreto legislativo n. 163/2006 dovrà essere presentata in sede di offerta una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e quindi di € **2.413,00** a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o fideiussione.

Il versamento della cauzione è da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità e conformemente agli schemi di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123:

a) fideiussione bancaria rilasciata da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1.09.1993 n°385;

b) polizza assicurativa fidejussoria rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;

c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs.1.09.93, n°385, come modificato dal D.P.R. 20 marzo 2004, n°115 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. **In tal caso all'atto fideiussorio dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, copia autenticata, ai sensi degli artt.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000, dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art.2, comma 1, del D.P.R. 115/2004, unitamente a idonea dichiarazione resa dall'agente ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la persistenza dell'autorizzazione all'atto del rilascio della garanzia.**

La cauzione provvisoria rilasciata da uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) dovrà contenere:

- la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la specifica dichiarazione dell'esistenza, in capo a chi sottoscrive la garanzia fidejussoria ed eventuali appendici, del potere di firma ad impegnare il soggetto fideiussore.

La cauzione provvisoria, in qualsiasi delle modalità sopra elencate venga prestata deve essere corredata, a pena di esclusione, da impegno espresso del soggetto fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune, e valida sino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

Avvertenza: La sottoscrizione della cauzione provvisoria, pena l'esclusione, deve essere prodotta con autentica notarile della firma e riportare in modo espresso l'indicazione dei poteri di firma del sottoscrittore.

N. B.: nel caso di versamento in titoli del debito pubblico o di polizza emessa da intermediario finanziario, alla quietanza va allegata dichiarazione di Istituto Bancario o Assicurativo che si impegna a rilasciare cauzione definitiva.

Alla ditta aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà svincolata alla sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi del D.M. 12 marzo 2004 n°123, in sede di gara, possono essere presentate le schede tecniche riferite agli schemi tipo riportati nel succitato D.M.

Avvertenza:

- le schede possono essere presentate solo per la cauzione provvisoria;
- **per la firma delle schede valgono le stesse modalità riportate per la firma in calce alle polizze assicurative;**
- le schede devono essere, a pena di esclusione, debitamente compilate e sottoscritte;
- si potrà procedere, come per le altre documentazioni richieste, ad una verifica delle fideiussioni originali;
- al primo e al secondo in graduatoria verrà richiesto di esibire originale della fideiussione.

6.2) Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99, una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Servizio, al netto del ribasso d'asta, a favore del Comune.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle norme del contratto.

6.3) Polizza responsabilità civile

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, costituire polizza di responsabilità civile per risarcimento di eventuali danni verso cose, persone, animali o altro, derivanti dall'espletamento del servizio aggiudicato.

Il massimale dovrà essere di almeno € 500.000,00 per sinistro.

Art. 7 – Ubicazione impianto di conferimento e stoccaggio.

Si fa obbligo che l'impianto di stoccaggio e conferimento dei rifiuti della Ditta appaltatrice dovrà essere ubicato a non oltre km.50 (cinquanta) dal Comune di Volla (NA).

Farà fede, in caso di controversie, la certificazione di distanza chilometrica.

Art. 8. – Applicazione Protocollo di Legalità.

Ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, questa Amministrazione, oltre all'osservanza del D. Ls. n.163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi in esso contenuti:

A) OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE:

1) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

2) assume l'obbligo, qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile,, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tali somme potranno essere detratte automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

Si avverte che tale clausola di risoluzione automatica sarà espressamente indicata nel contratto di appalto.

(Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente questa Amministrazione potrà procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del

provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98, fermo restando la clausola risolutiva).

3) assume l'obbligo di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al subcontratto;

4) si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del D.P.R. n. 252/98 .

Si avverte che tale clausola di gradimento sarà inserita nel contratto di appalto.

5) assume l'obbligo di non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

6) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

7) assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore delle forniture e dei servizi stessi: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

8) assume l'obbligo di trasmettere alla Camera di commercio l'elenco delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, con l'eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte della impresa partecipante alla gara, nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/o subappaltatrici e/o subaffidatarie.

B) OBBLIGHI PER L'IMPRESA:

L'impresa concorrente dovrà impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, e s.m.i., di cui al D.L. n.187/2010. In particolare dovrà dichiarare:

1) di impegnarsi ad accendere un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall'accensione oppure

2) di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente bancario/postale già esistente entro sette giorni dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Inoltre, dovrà dichiarare:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

- c) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- d) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;
- le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- e) di impegnarsi durante l'esecuzione dei lavori alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e di essere a conoscenza che in caso di grave e reiterato inadempimento si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,

Art. 9 - Stipula del contratto.

La stipulazione del contratto, nella forma di atto pubblico, dovrà aver luogo dopo il termine di giorni 35 (trentacinque) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e comunque non prima che l'impresa affidataria abbia provveduto a costituire il deposito cauzionale definitivo e alla trasmissione della prescritta documentazione, nonché ad avvenuta acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98.

Il Contratto, nei casi di urgenza potrà essere stipulato anche nelle more dell'acquisizione dell'informativa antimafia, fermo restando che, qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale e all'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto, a titolo di liquidazione del danno.

Tale clausola risolutiva sarà riportata nel Contratto d'appalto.

Se l'appaltatore nei termini previsti non dovesse presentare la documentazione richiesta o non si presentasse alla stipulazione nel termine fissato dall'A.C. , questa ha facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e di procedere a nuova gara a spese dell'inadempiente.

Il presente capitolato speciale costituisce parte integrante del contratto. L'aggiudicazione dello appalto non si intende definitiva, né il contratto obbligatorio per l'A.C. fintanto che tutti gli adempimenti saranno completati nei termini di legge.

L'impresa aggiudicataria resta invece vincolata fin dal verbale di aggiudicazione.

La consegna del Servizio potrà essere effettuata sotto riserva anche nelle more del perfezionamento del contratto, così come previsto per legge, previa acquisizione delle cauzioni e della prescritta documentazione.

Resta vietata la cessione di tutto o parte del relativo contratto, sottoscritto tra le Parti.

Art. 10 - Cessione del credito

Non sarà consentita all'aggiudicataria la cessione del credito, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione, che si riserva la facoltà di negare tale consenso senza dover addurre specifiche motivazioni.

Art. 11 – Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione.

Viene stabilito che ogni e qualsiasi responsabilità verso cose, persone, animali od altro, derivante e conseguente al trasporto ed allo scarico dei rifiuti dall'impianto di origine al centro di stoccaggio e recupero autorizzato, è onere esclusivo del Soggetto Gestore/Impresa appaltatrice.

Viene altresì stabilita l'esclusiva responsabilità, civile e penale, dell'appaltatore in conseguenza dell'inosservanza di leggi, decreti e regolamenti statali, regionali e comunali in vigore, sollevando così la stazione appaltante da qualsiasi contestazione ed addebito.

Le operazioni di caricamento dei rifiuti dovranno essere eseguite in modo da evitare dispersioni nelle aree circostanti.

Il trasporto successivo dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni, prescrizioni e garanzie di igiene e sicurezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Durante le fasi di trasporto dovrà essere evitata, nel modo più assoluto, l'esalazione di odori sgradevoli e la dispersione di rifiuti, polveri e/o liquami verso l'ambiente esterno.

Art. 12 – Sicurezza sul lavoro.

L'Impresa appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n .81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Valutazioni delle interferenze (D.U.V.R.I.).

Per il presente appalto di Servizi è stato redatto il D.U.V.R.I., in ottemperanza dell'art. 26, comma 1), lett. b) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, e s.m.i., di cui fa parte integrante e sostanziale.

Per la definizione di interferenza che la norma non prevede, ci si può rifare alla determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Per il presente appalto non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che va comunque esaminato all'interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

Si ritiene pertanto di non esaminare nella redazione del D.U.V.R.I. i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli), normalmente presente sul territorio comunale, dove la Ditta appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel D.V.R.

Come sopra esposto nell'ambito del presente appalto non viene individuata nessuna interferenza, in quanto la raccolta di rifiuti ingombranti avviene lungo le strade cittadine, e non in luoghi perimetrali dove vi può essere contatto rischio tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore.

Sulla base dell'ipotesi analitica del ciclo di lavoro all'interno dei locali del Committente ed in base all'esperienza del servizio finora svolto, è ragionevole ipotizzare che i rischi interferenti dovuti alle attività di raccolta e trasporto rifiuti ingombranti è perseguita applicando le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il corretto svolgimento delle attività appaltate.

Da quanto suddetto si evince che le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore, pertanto non si ritiene opportuno effettuare una stima dei costi separata per i rischi interferenti, per cui i costi per la sicurezza risultano pari a zero, restando immutati gli obblighi a carico della Ditta appaltatrice e del Soggetto Gestore dei rifiuti in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore.

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti dal Soggetto Gestore/Ditta Appaltatrice, a soggetti autorizzati al trattamento, riutilizzo, recupero e riciclaggio dei rifiuti, nonché, per quelli non riutilizzabili o pericolosi, a soggetti autorizzati al trattamento finale degli stessi nelle modalità e termini consentiti dalla normativa vigente.

Tutti i trasporti dei rifiuti effettuati presso i soggetti incaricati al recupero, riciclaggio, trattamento finale, ecc., dovranno essere accompagnati dal relativo formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.), compilato con le modalità previste dal D. Lgs. n.152/2006, copia del quale dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante dopo l'avvenuto conferimento. Da tali formulari dovranno risultare: la tipologia del rifiuto, il quantitativo, il trasportatore ed il mezzo, il giorno di prelievo, la provenienza e la destinazione del rifiuto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nel corrispettivo scaturente dall'aggiudicazione dell'appalto:

- a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;
- b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità alle persone addette alle attrezzature ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto al coordinamento e sorveglianza.

L'appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente il Servizio affidatogli, oppure nominare e rappresentare nei luoghi di lavoro persona giuridicamente idonea, dandone formale comunicazione al Comune, in modo da potere ricevere ordinativi e disporre per la loro esecuzione, nonché indicare persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare. In difetto nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'A.C. per pagamenti e persone non autorizzate a riscuotere.

Art. 15 – Divieto subappalto.

E' fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria, di cedere o subappaltare in tutto od in parte i lavori assunti, anche occasionalmente, in qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto, con salvezza di esigere il risarcimento degli eventuali danni derivanti.

Art. 16 – Personale in servizio della Ditta appaltatrice.

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze, personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio previsto.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'Impresa appaltatrice é tenuta a:

- osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolge il servizio;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quelle eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 17 - Risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dell'appalto, con atto unilaterale senza bisogno di diffida, a maggiori spese della ditta aggiudicataria, qualora abbia comminato, nell'arco di sei mesi, almeno tre penali.

Inoltre, il contratto si considererà automaticamente risolto quando:

- si verifichi da parte dell'appaltatore la mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- venga accertata da parte del Comune la cessione del contratto dell'appaltatore;
- si verifichi lo scioglimento, la cessazione o fallimento della Ditta appaltatrice;
- si verifichi la interruzione totale ingiustificata del servizio per oltre 7 (sette) giorni consecutivi;

La risoluzione del contratto per colpa della Ditta appaltatrice comporterà la immediata escussione della polizza fidejussoria da parte del Comune, fermo restante il diritto del risarcimento del danno,

in quanto sorge il diritto, per l'Amministrazione Comunale, dell'affidamento a terzi del Servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

Art. 18 – Penalità.

In caso di sospensione o ritardo dell'esecuzione del Servizio superiore a gg. 3 (tre), l'impresa aggiudicataria incorrerà in una sanzione pari ad Euro 200,00 (duecento) al giorno.

Art. 19 – Gestione del servizio.

La Società "GPN srl" curerà le operazioni di raccolta e trasporto. Inoltre, la stessa provvederà a trasmettere celermente al Comune, tutte le informazioni necessarie, riguardante i relativi F.I.R. (Formulari Identificazione Rifiuti).

Art. 20 – Pesatura dei rifiuti.

Farà fede il sistema di pesatura regolarmente omologato e registrato secondo le norme vigenti, in dotazione alla Società affidataria.

Art. 21 – Invariabilità dei prezzi.

I prezzi praticati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Le somme dovute dall'A.C. alla ditta appaltatrice saranno così corrisposte:

Gli importi verranno liquidati su dispositivo di pagamento di apposita determina Dirigenziale a seguito di richiesta di regolarità contributiva DURC da parte dell'Ente.

Gli interessi per ritardato pagamento, pari al 5% del tasso annuo, saranno richiedibili trascorsi novanta giorni dalla fattura emessa.

Art. 22 – Pagamenti del Servizio.

Il pagamento del Servizio avverrà a presentazione di fattura, mediante apposito atto Dirigenziale, entro 60 (sessanta) giorni, con emissione di bonifico bancario o postale su conto dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

Ai sensi dell'art.3, della Legge 13.8.2010, n.136 - Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, così come modificato ed integrato dal D.L. 12.11.2010, n.187, convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2010, n.217, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore è obbligato ad utilizzare un conto dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o la Società "Poste Italiane S.p.a.", per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura, oggetto del presente affidamento, che dovranno avvenire tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'Appaltatore dovrà comunicare all'Ufficio competente i dati identificativi ed il Codice IBAN, nonché le generalità del soggetto che opererà sul "conto dedicato", di cui dovrà fornire data di nascita, residenza e codice fiscale. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ogni transazione, il codice identificativo (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Alla fattura dovrà essere allegato il consuntivo del lavoro mensile svolto, relativo alle date, codice e quantità dei rifiuti trattati, allegando i relativi moduli dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), che, obbligatoriamente, accompagnano il trasporto.

Eventuali cause che comportano un ritardo nei pagamenti non potranno in nessun caso determinare la sospensione anche momentanea del Servizio, salvo in riconoscimento degli interessi, come per legge.

Art. 23 – Attestazione dati sulla Raccolta Differenziata.

E' fatto obbligo alla Impresa aggiudicataria/Soggetto Gestore di trasmettere mensilmente il riepilogo dei rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento, al fine di permettere la comunicazione telematica agli Enti Provinciali/Regionali/Istituzionali competenti, nonché di rilevare l'effettiva percentuale della raccolta differenziata.

Art. 24 – Foro competente per le controversie.

E' categoricamente escluso il ricorso ad ogni procedura arbitrale.

Per tutte le questioni che dovessero insorgere tra l'Ente e l'aggiudicatario la competenza sarà demandata, per la giurisdizione civile al Foro di Napoli e per la giurisdizione amministrativa al TAR Campania.

Art. 25 - Disposizione finale.

E' escluso ogni diritto di privativa, pertanto la P.A. si riserva il diritto, qualora lo reputi necessario, di affidare ad altre imprese, parte del Servizio oggetto del presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale di appalto e nel Bando di gara si fa espresso richiamo alle Leggi e Regolamenti che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione di Pubblici Servizi.

Il RUP

Rag. Raffaele Mignogna

Il Dirigente del II Settore

Ing. Oscar Gatta